



Igiene ambientale Aziende Private e Municipalizzate

Aziende che operano nel settore dell'Igiene ambientale

In vigore dal 01.03.2023 al 28.02.2026
Codice CNEL per flusso Uniemens: Cod. K545



CONFLAVORO
Piccole Medie Imprese



CONFESAL
CONFEDERAZIONE GENERALE
SINDACATI AUTONOMI LAVORATORI



CONFESAL

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente CCNL si applica ai dipendenti delle aziende del settore, indipendentemente dalla forma giuridica delle stesse, esercenti servizi di:

- a) nettezza urbana: trasporto dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi categoria, espurgo pozzi neri, lavaggio cassonetti, spazzamento, raccolta anche differenziata, raccolta differenziata porta a porta e raccolta ingombranti;
- b) impianti per il trattamento, lo smaltimento, il recupero dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi categoria con o senza recupero energetico;
- c) impianti per la potabilizzazione, desalinizzazione e depurazione delle acque con o senza recupero energetico;
- d) impianti di produzione di calore ed energia elettrica;
- e) i servizi di supporto a quelli ambientali, quali quelli di officina/manutenzione e quelli dei settori tecnici-amministrativi.

Il presente accordo è applicabile altresì alle seguenti attività accessorie e complementari:

derattizzazione; disinfestazione; disinfezione; demuscazione; diserbo chimico; cura e manutenzione verde pubblico; pubbliche affissioni; de affissioni; cancellazione scritte; manutenzione ed espurgo pozzetti stradali; pozzetti stradali; manutenzione strade/segnalatica/semafori; servizi funerari e cimiteriali; illuminazione pubblica; impianti sportivi; piscine.

STAGIONALITÀ

In considerazione delle caratteristiche che contraddistinguono i settori ricompresi nella sfera di applicazione del presente contratto e che comportano la sensibile diffusione di aziende come di seguito strutturate:

- piccole aziende la cui attività viene svolta da soci e coadiutori familiari e che, durante i picchi stagionali, si avvalgono di collaboratori assunti a tempo determinato;
- aziende di dimensioni maggiori che, a seguito di consistenti variazioni stagionali della domanda e/o del rinnovo o proroga di un appalto esistente, devono ricorrere all'assunzione di personale a tempo determinato;
- aziende che hanno mutato la propria organizzazione avvalendosi di lavoratori subordinati assunti a tempo indeterminato, ma mantengono nel settore stagionale una quota consistente delle proprie attività;

le caratteristiche di stagionalità vengono estese alle aziende suddette anche qualora mantengano reparti o settori ad apertura annuale.

A titolo esemplificativo e non esaustivo rispecchiano le caratteristiche di stagionalità le attività contraddistinte dalla necessità ricorrente di intensificare la prestazione lavorativa in determinati e limitati periodi dell'anno, in particolare per l'esecuzione di servizi di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti urbani, nonché di quelli tossici e nocivi, comprese le attività indirette a questi riconducibili, in relazione alle esigenze cicliche verificatesi nelle seguenti ipotesi:

- flussi stagionali in località di interesse turistico o climatico, di norma in coincidenza con periodi di ferie e chiusure estive/invernali;
- tradizionali e consolidate ricorrenze e festività ed eventi di carattere nazionale ed internazionale, che comportano un afflusso aggiuntivo di persone e/o un'intensificazione dell'esigenza produttiva per un limitato periodo;
- sostituzione di lavoratori assenti per ferie, di norma nel periodo estivo e/o invernale.

ISTITUTI E CONTENUTI

ISTITUTI	CONTENUTI																																																																				
Periodo di prova Art.2	Quadri, ottavo e settimo livello: 6 mesi . Altri livelli: 3 mesi . I periodi di prova indicati per i rispettivi livelli devono intendersi di effettivo lavoro. Per i contratti a termine la durata del periodo di prova non potrà essere superiore al 50% della durata del primo contratto di lavoro.																																																																				
Orario di lavoro Art. 7 e ss	39 ore settimanali suddivise di norma in cinque o sei giornate lavorative. Per gli operai inquadrati nell'area funzionale Area spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio il normale orario di lavoro è fissato dalle ore 6:00 alle ore 14:00																																																																				
Banca delle ore Art. 10	Tutte le tipologie di lavoro straordinario potranno confluire nel monte ore della Banca delle Ore nella misura del 100%.																																																																				
Straordinario, Notturmo, Festivo Artt. 12/13 Max. 250 ore annue di lavoro straordinario per lavoratore. Per le lavorazioni straordinarie sono previste le seguenti maggiorazioni: a) straordinario diurno feriale: 13% sulle prime 75 ore annue, 20% sulle ore annue dalla 76ma ora fino alla 150ma ora, 35% sulle ore annue eccedenti b) straordinario diurno festivo: 65% c) straordinario notturno feriale: 50% d) straordinario notturno festivo:75% È considerato lavoro notturno quello prestato tra le 22.00 e le 6.00. Le ore di lavoro notturno sono retribuite con la retribuzione oraria maggiorata del 33%. Nel caso vi sia un accordo aziendale che disciplina l'istituto, tale maggiorazione sarà del 20%. Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale anche diverso dalla domenica dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 50% per il lavoro diurno e del 75% per il lavoro notturno.																																																																					
Maggiorazione riposi settimanali Art. 14	Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale di cui alla Legge n.370/1934 dovranno essere retribuite con le maggiorazioni previste dall'art. 12 da considerarsi omnicomprensive e non cumulabili.																																																																				
Ferie e permessi Art. 15/19	Ferie annuali: 4 settimane. Ex festività: 32 ore di permessi retribuiti annui.																																																																				
Retribuzione Art.25	Paga giornaliera: divisore pari a 26; quota oraria di retribuzione: divisore pari a 169. I lavoratori a tempo indeterminato che non percepiscono altri trattamenti economici oltre a quelli previsti dai minimi tabellari hanno diritto ad un importo di €150, percepito con la retribuzione di marzo, in proporzione ai mesi in forza nell'anno precedente e riproporzionato in caso di part-time o di inizio o cessazione del rapporto in corso di anno.																																																																				
Vacanza contrattuale Una tantum Art.25 bis	A favore dei soli lavoratori in forza alla data della stipula del rinnovo del presente CCNL, è stabilita l'erogazione di un importo lordo a titolo di una tantum. Tale importo sarà erogato pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata nel periodo luglio 2022 - febbraio 2023. Importi da riproporzionare in caso di part-time. Tabella A <table><tr><th>Livello</th><th>Una tantum 01/03/2023</th><th>Una tantum 01/04/2023</th><th>Una tantum 01/05/2023</th></tr><tr><td>1</td><td>€ 60,00</td><td>€ 60,00</td><td>€ 63,95</td></tr><tr><td>2</td><td>€ 75,00</td><td>€ 75,00</td><td>€ 80,35</td></tr><tr><td>3</td><td>€ 80,00</td><td>€ 80,00</td><td>€ 79,95</td></tr><tr><td>4</td><td>€ 85,00</td><td>€ 85,00</td><td>€ 84,10</td></tr><tr><td>5</td><td>€ 95,00</td><td>€ 95,00</td><td>€ 88,60</td></tr><tr><td>6</td><td>€ 100,00</td><td>€ 100,00</td><td>€ 107,55</td></tr><tr><td>7</td><td>€ 110,00</td><td>€ 110,00</td><td>€ 119,80</td></tr><tr><td>8</td><td>€ 130,00</td><td>€ 130,00</td><td>€ 117,20</td></tr><tr><td>Q</td><td>€ 140,00</td><td>€ 140,00</td><td>€ 144,40</td></tr></table> Tabella B <table><tr><th>Livello</th><th>Una tantum 01/03/2023</th><th>Una tantum 01/04/2023</th><th>Una tantum 01/05/2023</th></tr><tr><td>1J</td><td>€ 50,00</td><td>€ 50,00</td><td>€ 46,90</td></tr><tr><td>1</td><td>€ 55,00</td><td>€ 55,00</td><td>€ 52,80</td></tr><tr><td>2</td><td>€ 70,00</td><td>€ 70,00</td><td>€ 64,80</td></tr><tr><td>3</td><td>€ 75,00</td><td>€ 75,00</td><td>€ 78,50</td></tr><tr><td>4</td><td>€ 85,00</td><td>€ 85,00</td><td>€ 77,15</td></tr><tr><td>5</td><td>€ 90,00</td><td>€ 90,00</td><td>€ 86,80</td></tr></table>	Livello	Una tantum 01/03/2023	Una tantum 01/04/2023	Una tantum 01/05/2023	1	€ 60,00	€ 60,00	€ 63,95	2	€ 75,00	€ 75,00	€ 80,35	3	€ 80,00	€ 80,00	€ 79,95	4	€ 85,00	€ 85,00	€ 84,10	5	€ 95,00	€ 95,00	€ 88,60	6	€ 100,00	€ 100,00	€ 107,55	7	€ 110,00	€ 110,00	€ 119,80	8	€ 130,00	€ 130,00	€ 117,20	Q	€ 140,00	€ 140,00	€ 144,40	Livello	Una tantum 01/03/2023	Una tantum 01/04/2023	Una tantum 01/05/2023	1J	€ 50,00	€ 50,00	€ 46,90	1	€ 55,00	€ 55,00	€ 52,80	2	€ 70,00	€ 70,00	€ 64,80	3	€ 75,00	€ 75,00	€ 78,50	4	€ 85,00	€ 85,00	€ 77,15	5	€ 90,00	€ 90,00	€ 86,80
Livello	Una tantum 01/03/2023	Una tantum 01/04/2023	Una tantum 01/05/2023																																																																		
1	€ 60,00	€ 60,00	€ 63,95																																																																		
2	€ 75,00	€ 75,00	€ 80,35																																																																		
3	€ 80,00	€ 80,00	€ 79,95																																																																		
4	€ 85,00	€ 85,00	€ 84,10																																																																		
5	€ 95,00	€ 95,00	€ 88,60																																																																		
6	€ 100,00	€ 100,00	€ 107,55																																																																		
7	€ 110,00	€ 110,00	€ 119,80																																																																		
8	€ 130,00	€ 130,00	€ 117,20																																																																		
Q	€ 140,00	€ 140,00	€ 144,40																																																																		
Livello	Una tantum 01/03/2023	Una tantum 01/04/2023	Una tantum 01/05/2023																																																																		
1J	€ 50,00	€ 50,00	€ 46,90																																																																		
1	€ 55,00	€ 55,00	€ 52,80																																																																		
2	€ 70,00	€ 70,00	€ 64,80																																																																		
3	€ 75,00	€ 75,00	€ 78,50																																																																		
4	€ 85,00	€ 85,00	€ 77,15																																																																		
5	€ 90,00	€ 90,00	€ 86,80																																																																		

		6	€ 100,00	€ 100,00	€ 93,05
		7	€ 100,00	€ 100,00	€ 123,45
Contratto di reinserimento Art. 25 ter	A tempo determinato o indeterminato è applicabile ai lavoratori di prima assunzione nel settore di appartenenza dell'azienda con l'obiettivo di favorire il reinserimento lavorativo e a condizione che non abbiano già svolto le stesse mansioni, che abbiano più di 35 anni di età, e che si trovino in condizione di disoccupazione o sospensione, alla ricerca di nuova occupazione, o che abbiano cessato un'attività autonoma. Durante i primi 24 mesi, le retribuzioni ridotte rispetto livello ordinario di inquadramento saranno così determinate: - prima metà del periodo: 85%; - seconda metà del periodo: 90%. Ogni singola azienda può stipulare un solo contratto a tempo indeterminato; la stipula di un successivo contratto è consentita solo nel caso in cui il precedente contratto sia stato stabilizzato con il superamento del periodo di prova. In caso di assunzioni a tempo determinato le aziende potranno stipulare: • n. 2 contratti da 0 a 5 dipendenti; • n. 3 contratti con più di 5 dipendenti.				
Mensilità	Quattordici.				
Premio risultato Art. 30	Potrà essere negoziato in sede aziendale ponendo particolare attenzione all'attivazione di programmi di welfare.				
Scatto di merito Art. 31	Definito con accordo aziendale in funzione del raggiungimento di parametri oggettivi legati al merito o alla professionalizzazione dei singoli lavoratori.				
Malattia Artt. 36 e ss	Conservazione del posto: 180 GG → Nell'arco di 1 anno solare per malattia continuativa certificata 720 GG → Nell'arco di 36 mesi sommando + eventi → Nell'arco temporale di 48 mesi in caso di malattie di particolare gravità. INTEGRAZIONE → 60% dal 1° al 3° gg/max 4 eventi → 75% dal 4° al 45° gg → Massimo 45 gg di integrazione/anno Patologie gravi: integrazione del 100% per massimo 180 gg/anno				
Infortunio Art. 38	Trattamento economico: 100% a carico azienda per il giorno dell'evento; integrazione indennità INAIL fino al 100% della retribuzione globale di fatto per i giorni successivi.				
Part time Art.76 e ss	Previste clausole elastiche, flessibili e lavoro supplementare con maggiorazione del 10%.				
Lavoro intermittente Art.86 e ss	Indennità di disponibilità pari al 20% della retribuzione del livello di riferimento. Nessun compenso in caso di malattia o altro evento che renda impossibile rispondere alla chiamata.				
Tempo determinato Art.92 e ss	Limite numerico: 50% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato. Resta salva la facoltà di assumere n. 3 dipendenti nelle singole unità produttive con in forza fino a 5 dipendenti.				
Somministrazione Art. 100 e ss	Contemporaneamente lavoratori somministrati a tempo determinato in misura non superiore al 20% annuo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in servizio.				
LAVORO A DISTANZA Telelavoro Lavoro agile (smart working) Art.106 e ss	Il lavoro a distanza, salvo eventi eccezionali, ha carattere volontario sia per l'azienda sia per il lavoratore dipendente e può svolgersi anche con contratto part-time o a tempo determinato. Tutelato il diritto alla disconnessione.				
Fondi Art. 129	EBIASP • Il contributo mensile all' E.B.I.A.S.P. Nazionale è stabilito nella misura di € 7,50 cui euro 6,50 a carico del datore di lavoro ed euro 1 a carico del lavoratore per le mensilità previste dal presente CCNL. • La quota di assistenza contrattuale a carico dell'azienda per ogni lavoratore all'atto dell'adesione al presente CCNL è di € 10,00. • Le quote, unitamente ai contributi da destinare al Fondo sanitario integrativo "FONDOSANI", vanno versate in un'unica soluzione mediante F24 con codice "EBAP" o tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a E.B.I.A.S.P.				

	all'IBAN: IT 74 W 06230 03233 0000 4648 7433. • L'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.D.R. d'importo mensile pari ad euro 25 (€ venticinque/00) lordi. FONDOSANI • Il contributo mensile obbligatorio per ciascun lavoratore in forza, pari ad euro 12,50 di cui euro 11,50 a carico dell'azienda ed euro 1,00 a carico del lavoratore, da versare al fondo di assistenza sanitaria integrativa FONDOSANI (Fondo Sanitario Integrativo di emanazione Confederale). I contributi sono dovuti per 12 mensilità. • Tale contributo, deve essere versato unitamente alla contribuzione da destinare all'Ente Bilaterale EBIASP, in un'unica soluzione, mediante F24 con codice "EBAP" o tramite bonifico bancario sul Conto corrente intestato a FONDOSANI, IBAN: IT 03 J 06230 13701 0000 4043 2368. • Con il versamento relativo al mese di gennaio di ogni anno o, comunque, con il primo versamento conseguente all'avvenuta adesione al Fondo sanitario, dovrà essere versata una quota di iscrizione annuale parametrata sulla consistenza dell'organico aziendale, con le stesse modalità di cui al punto precedente e secondo la seguente tabella: <table><tr><td>da 1 a 5 :</td><td>€ 50,00</td></tr><tr><td>da 6 a 15 :</td><td>€ 100,00</td></tr><tr><td>da 16 a 30:</td><td>€ 150,00</td></tr><tr><td>da 31 a 40:</td><td>€ 250,00</td></tr><tr><td>da 41 a 50:</td><td>€ 300,00</td></tr><tr><td>oltre 50:</td><td>€ 350,00</td></tr></table> • L'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.D.R. d'importo mensile pari ad euro 25,00 (€ venticinque/00) lordi per 14 mensilità.	da 1 a 5 :	€ 50,00	da 6 a 15 :	€ 100,00	da 16 a 30:	€ 150,00	da 31 a 40:	€ 250,00	da 41 a 50:	€ 300,00	oltre 50:	€ 350,00
da 1 a 5 :	€ 50,00												
da 6 a 15 :	€ 100,00												
da 16 a 30:	€ 150,00												
da 31 a 40:	€ 250,00												
da 41 a 50:	€ 300,00												
oltre 50:	€ 350,00												

APPRENDISTATO

Apprendistato professionalizzante

Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato per il raggiungimento dei livelli dal 2° al 6°.

La durata del contratto è di 36 mesi per i livelli dal 2° al 5° e di 24 mesi per il 6°.

Le parti concordano che in nessun caso la retribuzione di fatto dell'apprendista potrà superare - per effetto delle minori trattenute contributive - la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello. La stessa regola si applica al lavoratore ex apprendista che continui a godere del più favorevole regime contributivo per il periodo successivo alla qualificazione.

Trattamento economico da applicare alle retribuzioni di cui alla tabella B.

- a) per il primo anno il 70% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato.
- b) per il secondo anno l'80% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato.
- c) per il terzo anno il 90% della retribuzione base dovuta al termine del periodo di apprendistato.
- d) per l'eventuale quarto anno il 95% della retribuzione base dovuta al termine del periodo di apprendistato.
- e) la percentuale del 95% è da intendersi relativa ai contratti di apprendistato per il conseguimento di diploma professionale quadriennale.

Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale

Possono essere assunti con tale forma di apprendistato in tutti i settori di attività, i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a 3 anni o a 4 anni nel caso di diploma professionale quadriennale (art.43 c.2 D.Lgs.n.81/2015).

Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi (art.43 c.7 D.Lgs.n.81/2015).

Apprendistato di alta formazione e di ricerca

Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per attività di ricerca, per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all'art.7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo (art.45 c.1 D.Lgs.n.81/2015).

Malattia e infortunio

Conservazione del posto: **180 GG**

Durante il periodo di malattia l'apprendista avrà diritto per i primi tre giorni, limitatamente a 4 eventi annui ad un'indennità pari al 50%, il numero massimo di giornate che avrà indennizzate al 50%. Il numero massimo di giornate indennizzabili è pari a 45.

Nel caso di ricovero ospedaliero avrà diritto ad un'integrazione tale da raggiungere il 50% della retribuzione lorda a cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.

INFORTUNIO	→	60% primi 3 gg
	→	65% dal 4° al 20° gg
	→	70% dal 21° gg in poi

TABELLE RETRIBUTIVE

Tabella A

Livelli	Minimi	Minimi dal 01/07/2023	Minimi dal 01/07/2024
1	1.495,00	1.514,00	1.533,00
2	1.844,00	1.868,00	1.891,00
3	1.941,00	1.966,00	1.991,00
4	2.067,00	2.094,00	2.120,00
5	2.256,00	2.285,00	2.314,00
6	2.486,00	2.518,00	2.551,00
7	2.747,00	2.782,00	2.818,00
8	3.047,00	3.087,00	3.126,00
Quadro*	3.423,00	3.467,00	3.511,50

*In aggiunta indennità di funzione di Quadri pari ad € 135,00
EDR 10,33€ compreso nei minimi tabellari

Tabella B

Livelli	Minimi	Minimi dal 01/07/2023	Minimi dal 01/07/2024
1J	1.198,00	1.214,00	1.229,00
1	1.323,00	1.340,00	1.356,50
2	1.660,00	1.681,00	1.702,50
3	1.851,00	1.875,00	1.899,00
4	2.005,00	2.030,00	2.056,00
5	2.160,00	2.188,00	2.216,00
6	2.372,00	2.403,00	2.434,00
7	2.613,00	2.647,00	2.680,00

EDR 10,33€ compreso nei minimi tabellari

Tutti i lavoratori, indipendentemente dal livello, hanno diritto a un importo mensile pari a € 50, per 12 mensilità a titolo di indennità integrativa.

CCNL IGIENE AMBIENTALE - AZIENDE PRIVATE E MUNICIPALIZZATE

Riproduzione Vietata | Tutti i diritti riservati | © Copyright 2023

Conflavoro, Fesica-Confsal e Confsal hanno sottoscritto il CCNL Igiene ambientale - Aziende Private e Municipalizzate, con l'obiettivo di creare istituti ad hoc che possano premiare l'efficienza e la produttività delle aziende che applicano tale CCNL e, allo stesso tempo, tutelare gli interessi dei lavoratori.



CONFLAVORO
Piccole Medie Imprese

